

► [Sentenza n.4793 del 26/9/2013](#)

Gli agenti di P.L. che lavorano durante la stagione estiva non sono lavoratori stagionali

I dipendenti assunti come vigili urbani, anche se hanno prestato la loro attività lavorativa durante le stagioni estive, non sono qualificabili come lavoratori stagionali

Per lavoro stagionale deve intendersi quello che è caratterizzato, oltre che da una durata limitata, dall'apposizione del termine al contratto di lavoro giustificata dalla circostanza che l'utilizzo del singolo lavoratore avviene nell'ambito di periodi determinati e con ricorrenza ciclica, in quanto relativo ad un'attività produttiva strettamente e comunque prevalentemente collegata con una stagione solare. Pertanto i dipendenti assunti come vigili urbani, anche se hanno prestato la loro attività lavorativa durante le stagioni estive, non sono qualificabili come lavoratori stagionali perché essi, pur se impiegati a tempo determinato (Consiglio di Stato, sez. V, 25 gennaio 2003, n. 348 e 30 ottobre 1993, n. 1125), sono chiamati in detto periodo a svolgere tutte le attività istituzionali proprie delle funzioni istituzionali di essi vigili, comunque in rilevante parte esulanti ed ulteriori rispetto a quelle strettamente connesse alla stagionalità....La attività di vigile urbano a tempo determinato non risulta peraltro inserita nell'elenco, allegato al d.P.R. 7 ottobre 1963, n. 1525, che determina le attività a carattere stagionale di cui all'art. 1, comma secondo, lettera a), della legge 18 aprile 1962, n. 230, sulla disciplina del contratto di lavoro a tempo determinato. Né il richiamato art. 4 del d.P.R. n. 268/1987, quale norma di favore nei confronti dei lavoratori stagionali, è, secondo il Collegio, estensibile in via analogica nei riguardi di lavoratori assunti a termine, quali vigili urbani, atteso che la natura di norma eccezionale di detta particolare disposizione lo impedisce. La non assimilabilità del lavoro svolto dai vigili urbani a tempo determinato nel Comune "de quo", per non essere stato dimostrato che le loro prestazioni erano state rivolte esclusivamente ed in maniera assolutamente prevalente ad esigenze stagionali, invece che al complessivo svolgimento istituzionale del vigile urbano per determinati periodi, dimostra sia la infondatezza della censura di illogicità e di disparità di trattamento, sia la manifesta infondatezza della eccezione di incostituzionalità, in subordine formulata, della normativa in materia (che, seppure non indicata è agevolmente individuabile), per violazione degli artt. 3, 35 e 97 della Costituzione.

nota del Prof. Avv. Enrico Michetti a Consiglio di Stato, Sez. V (da: giustizia amministrativa)